



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Decreto di rinnovazione del contratto di locazione dell'immobile sito in Roma, via Vitorchiano, stipulato tra il Dipartimento della Protezione Civile e la società Finamo S.p.A. (nuda proprietà) e il Corriere dello Sport (usufruttuario), per la durata di nove anni, a decorrere dal 16.05.2012.

### IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante "*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 recante "*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*", pubblicato nella G.U. n. 136 del 14 giugno 2011;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2010 recante "*Modifiche all'organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile*" registrato alla Corte dei conti in data 22 dicembre 2010, reg. n. 20, fog. n. 317, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
- VISTO il decreto del Segretario Generale di *Organizzazione interna del Dipartimento della Protezione Civile del 18 gennaio 2011, Rep. n. 113*;
- VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante *disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*;
- VISTA la legge 3 aprile 1997, n. 94;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2011, registrato alla Corte dei Conti in data 9 febbraio 2012, Reg. n. 1, Fog. n. 339, con il quale al Prefetto Dr. Franco GABRIELLI è stato conferito, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile a far data dal 17 novembre 2011 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del D.P.R. del 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 -

CORTE DEI CONTI



0023915-28/06-2012-SCUOLA PROTEZIONE CIVILE H



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

“Protezione Civile” – del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- VISTA la legge del 27 luglio 1978, n. 392, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disciplina delle locazioni di immobili urbani” ed in particolare l’art. 28 della legge del 27 luglio 1978, n. 392, e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla rinnovazione dei contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
- VISTO il contratto del 14 maggio 2003, n. di rep. 422, di locazione dell’immobile sito in Roma, via Vitorchiano, stipulato tra il Dipartimento della Protezione Civile e la società Finamo S.p.A. (nuda proprietà) e il Corriere dello Sport (usufruttuario);
- VISTO l’articolo 3 del predetto contratto che prevede che “la durata della locazione è convenuta in anni nove con decorrenza dal secondo giorno successivo alla stipula del presente contratto, data in cui il Conduttore verrà immesso in possesso dell’immobile. Con almeno dodici mesi di anticipo sulla data di scadenza del presente contratto, il conduttore, valutate la necessità e la convenienza, può porre in essere tutte le attività necessarie per il rinnovo, per ulteriori anni nove, del presente contratto, secondo le disposizioni normative vigenti.”
- VISTO il decreto del 15 maggio 2003, n. di Rep. 1721, di approvazione del citato contratto, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 giugno 2003, Reg. n. 6, Fog. n. 168; X
- VISTA la legge del 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010”;
- VISTO l’articolo 2, comma 222, della predetta legge, recante disposizioni in merito gli adempimenti connessi alle locazioni passive delle Amministrazioni dello Stato;
- VISTA la nota del 13.05.2011, prot. n. DPC/ABI/30784, con la quale è stato comunicato alla società Finamo S.p.A. l’avvio, ai sensi dell’articolo 2, comma 222 della legge del 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modifiche ed integrazioni, della procedura di rinnovazione del contratto di locazione in questione, in attuazione del citato art. 28 della legge del 27 luglio 1978, n. 392, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la nota del 18.05.2011, prot. n. DPC/ABI/31555, con la quale la competente Agenzia del Demanio è stata interessata, ai fini dell’eventuale esercizio del citato diritto di rinnovazione contrattuale, per l’avvio delle procedure di cui all’articolo 2, comma 222 della legge del 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la nota del 08.07.2011, prot. n. DPC/ABI/41233, con la quale, a seguito dei contatti intercorsi con l’Agenzia del Demanio, è stata comunicata alla società Finamo



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

- S.p.A, la necessità di acquisire, ai sensi dell'articolo 1, comma 478, della legge 266/2005, la disponibilità dalla stessa Società ad applicare uno sconto almeno pari al 10 per cento, calcolato sull'ultimo canone corrisposto;
- VISTA la nota del 07.10.2011, prot. n. DPC/ABI/57720, con la quale è stata comunicata all'Agenzia del Demanio la richiesta, alla società Finamo S.p.A., di applicare il predetto sconto;
- VISTA la nota del 20.02.2012, prot. n. 2012/2928/FLZ-UO-PARM, con la quale l'Agenzia del Demanio, ai sensi dell'articolo 1, comma 478, della legge 266/2005, ha comunicato la possibilità di procedere alla rinnovazione del contratto a fronte di una riduzione del 10 per cento del canone annuo corrisposto;
- VISTA la nota del 22.02.2012, prot. n. DPC/ABI/14032, con la quale sono state comunicate alla società Finamo S.p.A. le determinazioni dell'Agenzia del Demanio in merito alla rinnovazione del contratto di locazione;
- VISTA la nota del 09.03.2012, prot. n. RR. 59/2012, con la quale la società Finamo S.p.A. ha comunicato la propria disponibilità ad accettare la riduzione del canone annuo di locazione nella misura del 10 per cento, a partire dal 16 maggio 2012, calcolato sull'ultimo canone corrisposto, aggiornato della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati del mese di aprile 2012 rispetto al mese di aprile 2011;
- VISTA la nota del 21.03.2012, prot. n. DPC/ABI/21129, con la quale è stato comunicato all'Agenzia del Demanio la disponibilità da parte della società Finamo S.p.A. ad accettare la riduzione del canone annuo di locazione nella misura del 10 per cento;
- VISTA la nota del 03.05.2012, prot. n. DPC/ABI/29737, con la quale è stato comunicato alla società Finamo S.p.A. l'avvio della procedura di rinnovazione del contratto di locazione in questione, per la durata di nove anni, a decorrere dal 16.05.2012, a seguito della comunicazione del nulla osta alla rinnovazione da parte dell'Agenzia del Demanio;
- VISTO l'appunto in data 15.05.2012, prot. DPC/CD/128, con il quale, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010, è stata richiesta al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri la prescritta autorizzazione ad assumere l'impegno di spesa pluriennale per gli esercizi futuri, dall'anno 2012 fino all'anno 2021, per la rinnovazione, a decorrere dal 16 maggio 2012, del contratto di locazione del 14 maggio 2003, n. di rep. 422, a margine del quale lo stesso Segretario generale ha apposto l'autorizzazione alla rinnovazione del contratto di locazione;
- VISTA la Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2012, n. 115, dove l'Istituto Nazionale di Statistica ha pubblicato, la variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ed impiegati relativa al mese di aprile 2012 rispetto al mese di aprile 2011, pari a 2,4% (calcolata nella misura del 75% dell'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), Aprile 2012 su Aprile 2011, che è pari a 3,2%);

RITENUTO che, pertanto, di poter procedere, ai sensi dell'art. 28 della legge del 27 luglio 1978, n. 392, e successive modifiche ed integrazioni, e sulla base dell'art. 3, comma 2, del contratto di locazione del 14 maggio 2003, n. di rep. 422, sussistono le condizioni per procedere alla rinnovazione dello stesso contratto di locazione dell'immobile sito in Roma, via Vitorchiano, con la società Finamo S.p.A. (nuda proprietà) e il Corriere dello Sport (usufruttuario), per la durata di nove anni, a decorrere dal 16.05.2012.

### DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa

#### Art. 1

Il contratto del 14 maggio 2003, n. di rep. 422, di locazione dell'immobile sito in Roma, via Vitorchiano, 4, stipulato con la società Finamo S.p.A. (nuda proprietà) e il Corriere dello Sport (usufruttuario), è rinnovato, ai sensi dell'art. 28, della legge del 27 luglio 1978, n. 392, e successive modifiche ed integrazioni, per ulteriori nove anni, con decorrenza dal 16 maggio 2012, ai patti ed alle condizioni contenuti nel contratto medesimo, al canone annuo di €4.456.840,16.

#### Art. 2

Il canone annuo di locazione, tenuto conto dell'applicazione dello sconto pari al 10 per cento su l'ultimo canone annuo corrisposto, aggiornato della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai di operai ed impiegati del mese di aprile 2012 rispetto al mese di aprile 2011, è così calcolato:

dal 16 maggio 2012 al 15 dicembre 2012	€ 2.228.420,08, Iva inclusa;
dall'anno 2013 all'anno 2020	€ 4.456.840,16, Iva inclusa, per ogni anno;
dal 1° gennaio 2021 al 15 maggio 2021	€ 2.228.420,08, Iva inclusa.

#### Art. 3

Le somme di cui all'articolo 2 graveranno con onere a carico del capitolo 734 nell'ambito del centro di responsabilità n. 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del corrispondente capitolo per gli esercizi futuri.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

**Art. 4**

Il rinnovo del presente contratto, diverrà efficace, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo l'approvazione della verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi per la prescritta registrazione.

Roma, 18/6/2012

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
Franco GABRIELLI

*f. Gabrielli*

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
UFFICIO GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE PER LA PROTEZIONE CIVILE  
UFFICIO GENERALE  
CANTIERE DI LAVORO N. 134  
Roma 26/6/2012

IL REVISORE

*Roberto Cole*

IL DIRIGENTE

*Franco Vespa*

Pres. Cons. Ministri  
Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI

Add. 27 AGO 2012

Reg. n. .... Fog. n. ....

*[Signature]*

AD